

ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP (ART. 13 LEGGE 104/1992)

PREMESSO:

Che per assicurare agli alunni in situazione di handicap, iscritti e frequentanti, il diritto allo studio, nel rispetto delle leggi vigenti e delle competenze degli Enti preposti, occorre provvedere alla programmazione coordinata e alla gestione dei servizi necessari;

Che per attuare quanto sopra occorre far riferimento alle leggi e disposizioni dello Stato e della Regione Abruzzo in materia;

Che la formulazione del testo della presente intesa preliminare promana da apposita conferenza i servizio cui hanno preso parte tutti gli Enti stipulanti;

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra il Presidente della Provincia di Chieti, il Provveditore agli Studi di Chieti l'Azienda U. S.L. di Chieti-Ortona, l'Azienda U.S.L. di Lanciano-Vasto, i Sindaci dei Comuni di CHIETI -LANCIANO - ORTONA - VASTO - SAN SALVO - SCERNI - CASALBORDINO -CASOLI - GUARDIAGRELE - GISSI - ATESSA - FRANCAVILLA - VILLA S. MARIA.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le parti stipulanti si impegnano reciprocamente ad attuare le prestazioni ed i servizi contenuti nel progetto di integrazione scolastica allegato al presente atto del quale costituisce parte integrante (allegato n° I).

ART. 2

Ciascuna parte si impegna ad erogare i flussi finanziari relativi, alle proprie competenze prevedendo nel bilancio la spesa necessaria per l'attuazione del presente accordo, dandone comunicazione alle altre parti firmatarie entro 30 gg.

ART. 3

Enti convenzionati con le parti stipulanti.

1)Qualora una o più parti dichiarino di garantire la gestione dei servizi di propria competenza in convenzione con altro soggetto pubblico o privato, i soggetti convenzionati possono avanzare proposte alla Conferenza dei Servizi e formulare osservazioni e denunce sull'esecuzione dell'Accordo al Collegio di Vigilanza.

2)I suddetti soggetti convenzionati possono altresì stipulare "intese operative" con le parti pubbliche stipulanti l'Accordo di Programma, affinché venga assicurato il coordinamento di tutti i servizi oggetto dell'Accordo secondo quanto stabilito nell'Art. 13 - comma 1°) - lett. a) della Legge 104/92.

ART. 4

Collegio di Vigilanza e Collegio Arbitrale

1) E' costituito il Collegio di Vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma composto dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale che lo presiede, dal Provveditore agli Studi di Chieti, da rappresentanti delle altre Amministrazioni stipulanti (in caso di numerosi Comuni questi possono nominare nel uno in rappresentanza di tutti), da un rappresentante del settore competente della Regione e da un rappresentante del Prefetto (i membri del Collegio di Vigilanza possono essere anche taluni o tutti i rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni presenti nel gruppo di lavoro interistituzionale provinciale (G.L.I.P.) di cui all'Art. 15 - comma 1° Legge 104/92.

2)Al Collegio di Vigilanza sono conferiti i pi— ampi poteri di controllo sullo stato di attuazione dell'Accordo, nonché i poteri sostitutivi nei confronti di parti inadempienti, previa diffida scritta, consistenti: nell'adottare i provvedimenti cui la parte inadempiente si è obbligata, quando questi siano sottratti a valutazioni discrezionali e siano individuati come atti dovuti; nello stipulare contratti i cui termini e i cui elementi essenziali sono chiaramente rinvenibili nel contenuto dell'Accordo.

3)Le controversie relative all'interpretazione ed all'esecuzione del Presente Accordo sono rimesse ad un Collegio arbitrale di tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle due parti in conflitto e il terzo dal Collegio di Vigilanza. Il Collegio decide ai sensi dell'art. 806 c.p.c.

ART. 5

Il presente Accordo di Programma avrà la durata di anni uno e si rinnoverà tacitamente alla scadenza, se non interverranno richieste di modifiche nei tre mesi precedenti tale termine; sarà ratificato con delibera del Consiglio Provinciale e con delibere consiliari dei Comuni partecipanti; verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ART. 6

Gli Enti firmatari, a conclusione di verifiche e di valutazioni sulla attuazione del presente accordo, potranno procedere ad ogni opportuna revisione mediante richieste di modifiche al presidente della provincia nel termine di 3 mesi precedenti alla scadenza di cui all'Art. 5 approvando un documento aggiuntivo, integrativo o correttivo che diventerà parte integrante del presente accordo.

ALLEGATO N° 1

PROGETTO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI DISABILI

Gli accordi di programma provinciali di cui agli artt. 5 e 13 della Legge quadro (104/92) sono finalizzati alla programmazione coordinata delle attività formative, sanitarie, socio-assistenziali, culturali e sportive da realizzare con gli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica ed in centri di formazione professionale. Gli accordi sono altresì finalizzati alla collaborazione, alla consulenza ed alla verifica congiunta dei gruppi di lavoro prov.li, di cui all'Art. 15, comma 3 della Legge Quadro (104/92).

L'integrazione dell'allievo handicappato è un processo dinamico che richiede necessariamente il coinvolgimento attivo della famiglia.

Pertanto, si ritiene indispensabile riconoscere la centralità della famiglia in tutto il percorso scolastico e nelle scelte connesse. Il suo coinvolgimento deve essere costante non solo nella fase di raccolta degli elementi informativi sull'alunno handicappato, ma anche nelle fasi di determinazione e programmazione degli interventi educativi, riabilitativi, assistenziali, ecc.

In queste fasi è fondamentale condividere e discutere la prospettiva di futuro che ogni genitore individua per il proprio figlio.

Nelle occasioni di coinvolgimento della famiglia, gli operatori interessati svolgeranno, in base alle proprie competenze, la funzione di sensibilizzazione, di orientamento, di aiuto psicologico nel superamento di situazioni di disagio e di difficoltà dovute alla problematicità della gestione della persona handicappata o a posizioni pregiudizialmente opposte alle scelte operate o che si ritiene opportuno operare.

Art.1

Finalità

Il presente accordo persegue la realizzazione delle seguenti finalità a favore degli alunni in situazione di handicap anche, e prioritariamente, con riferimento ai gravi e gravissimi:

- 1) rimuovere tutti gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione di un ambiente scolastico, sociale e culturale idoneo ad accogliere le varie espressioni psicofisiche della persona umana, comunque esse si manifestino.
- 2) Attuare interventi tempestivi e coordinati contro il disadattamento e l'emarginazione a favore della piena realizzazione del diritto all'educazione, allo studio ed alla salute.
- 3) Garantire alla scuola, col concorso degli enti interessati, la possibilità di organizzarsi in un sistema funzionale per lo sviluppo psicofisico e culturale di tutti i minori.
- 4) Consentire a tutti, in ogni condizione e modo, la possibilità di esprimersi, socializzare, istruirsi secondo livelli massimi di riuscita.

In modo specifico il presente accordo tende :

- 1) a coordinare ed integrare gli interventi degli operatori dei vari servizi.
- 2) a rendere agevole e sistematico il passaggio delle informazioni tra i vari servizi.
- 3) a verificare sostanzialmente l'efficacia delle prestazioni assicurate dalle parti firmatarie degli Accordi di Programma (AdP).

Art.2

Enti interessati

Si identificano come enti interessati o comunque coinvolti i seguenti:

La Provincia di Chieti

il Provveditorato agli studi;
la Unità Sanitaria locale di Chieti-Ortona;
la Unità Sanitaria locale di Lanciano-Vasto;
I Comuni di Chieti, Lanciano, Vasto, San Salvo, Scerni, Casalbordino, Casoli, Guardiagrele, Gissi, Atesa,
Francavilla e Villa S. Maria

Art.3

ATTUAZIONE E DIRETTIVE

I firmatari del presente accordo, entro 30 gg. dalla stipula, sottoscritta secondo le modalità previste dall'art.27 della legge n°142 dell'8 giugno 1990, daranno mandato e direttive per l'attuazione agli Uffici ed Organi periferici delle rispettive amministrazioni.

Art. 4

COMPITI DELLA PROVINCIA

La Provincia garantisce:

1. la predisposizione di interventi di prevenzione e di informazione onde prevenire l'insorgenza di minorazioni.
2. La rimozione delle barriere architettoniche tuttora esistenti nelle scuole di competenza, la costruzione di edifici scolastici privi di barriere architettoniche.
3. L'organizzazione o finanziamenti per la partecipazione di alunni con handicap a corsi di formazione professionale alternativi alla frequenza nelle scuole superiori.
4. Servizi per le attività extrascolastiche, collegate con quelle delle scuole superiori:
 - a) l'assistenza educativa domiciliare;
 - b) l'organizzazione di corso di formazione e di aggiornamento per il personale addetto alla riabilitazione sociale ed all'educazione domiciliare;
 - c) l'educazione fisica, musicale, artistica, ricreativa, sportiva e culturale, l'educazione diretta al recupero ed alla integrazione sociale.
5. Parcheggi riservati ai veicoli delle persone handicappate nelle aree recintate delle scuole di propria competenza.
6. Il sostegno ed aiuto personale per i soggetti non autonomi al fine di assicurare e favorire la partecipazione degli stessi nella vita scolastica attraverso l'utilizzazione dei fondi regionali che verranno assegnati allo scopo.

Garantisce, altresì, per gli studenti di ogni ordine e grado, minorati della vista e dell'udito;

- a) la consulenza del tiflogo;
- b) l'assistenza educativa domiciliare per gli alunni della scuola materna, elementare, media dell'obbligo e della media superiore e università e corsi di formazione professionale;
- c) la fornitura di testi scolastici in braille, registrati, con caratteri ingranditi per ipovedenti;
- d) la fornitura, previo parere motivato del tiflogo, di apparecchi tiflotecnico-didattici ed elettronici agli studenti minorati della vista, non previsti dal nomenclatore tariffario delle protesi di costo superiore a € 500.000=.

La Provincia presiede il Collegio per la Vigilanza sull'esecuzione del presente accordo di programma; alla designazione degli esperti che integrano i componenti del gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica presso l'Ufficio scolastico Prov.le di cui all'Art. 15 della Legge 104/92; a promuovere e coordinare lo svolgimento di specifiche attività e la realizzazione di opere di rilevante interesse Prov.le nel settore sociale in collaborazione con i Comuni.

LA PROVINCIA UNITAMENTE AGLI ALTRI ENTI FIRMATARI PROVVEDE anche all'informazione e trasmissione reciproca degli atti deliberativi, circolari, anche ministeriali, ordinanze e quant'altro di ufficiale degli Enti interessati, riferiti ad impegni dei singoli Enti nella problematica H e che prevedono il coinvolgimento, anche secondario, degli altri Enti firmatari dell'A.d.P.; a verifiche reciproche, indicando cadenza sedi e partecipanti agli incontri ritenuti necessari; ad individuare ed elencare i referenti del problema all'interno degli Enti interessati, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni in tempo reale; a concordare gli stampati per segnalazione (scuola-A. S.L. - DF, PDF e PEI (Vedi Decreto Interministeriale 24.12.94 Ministeriale 5870 del 4.10.93)

Art.5

COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA

L'Amministrazione scolastica garantisce:

- 1) L'attivazione, sulla base della segnalazione di alunni in situazione di handicap, degli ordinari interventi di integrazione ai sensi della L.360/76, degli artt. 2 e 7 della legge 517/77, dell'art.12 della L.270/82 e successive modificazioni ed integrazioni, degli artt.13 e 14 della L.104/92, ivi comprese le eventuali deroghe al rapporto insegnante/alunni previste dalle citate disposizioni, qualora ne ricorrano le condizioni.
- 2) La costituzione dei Gruppi di Lavoro previsti dalla normativa vigente compresi quelli operanti presso il Provveditorato agli Studi.
- 3) La segnalazione dei casi e delle relative necessità ai Comuni e alle UU.LL.SS. e all'Amministrazione Provinciale in funzione delle rispettive competenze, in particolare alla U.L.SS. territorialmente competente per la formulazione della diagnosi funzionale come da D.P.R. 24.02.'94.
- 4) La segnalazione agli Enti Locali interessati, circa le esigenze di assistenti materiali e di quanto attiene al diritto allo studio
- 5) L'utilizzazione di fondi per l'acquisto ed il rinnovo di sussidi e materiali didattici previsti dalle attività programmate nell'ambito dei processi di integrazione scolastica.
- 6) La formazione in servizio e l'aggiornamento di tutto il personale insegnante attorno ai temi della cultura dell'handicap, delle tecniche e delle strategie dell'integrazione scolastica.
- 7) La realizzazione della programmazione educativa e della progettazione didattica previste dall'art.4 del D.P.R.416/74, dagli artt.2 e 7 della L.517/77, dall'art. 12 della L.104/92, nonché l'applicazione dei commi 4, 5 e 6 dell'art.13, L.104/'92.
- 8) L'organizzazione delle attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle classi, anche aperte, L.517/77 e L.104/92 art.14 comma 1 b.
- 9) Le attività di sperimentazione allo scopo di esplorare modalità sempre più incisive per l'integrazione dei disabili, artt.2 e 3 del D.P.R. 419/74; art.13 comma 1e L.104/92.
- 10) La continuità educativa, didattica ed organizzativa fra i diversi gradi di scuola prevedendo forme sistematiche di interazione fra gli insegnanti dei vari cicli- c.m. M.P.I 1/88; art 2 L.148/90; D.M.16/92; artt 14 comma 1(c) e 17 della legge 104/92.
- 11) La promozione, attraverso i Distretti scolastici, di forme sistematiche di orientamento scolastico e professionale, in collaborazione con gli organismi regionali, ai sensi dell'art.17 comma 1 della L.104/92, nonché dell'art.22 della Deliberazione Regionale 140/5 del 1990.
- 12) Le prestazioni specifiche per l'assistenza dei disabili fisici e sensoriali durante gli esami compresi quelli di maturità.
- 13) La segnalazione tempestiva e la richiesta di interventi atti a garantire segnatamente negli istituti di 2° grado l'agibilità e la sicurezza dei laboratori didattici onde eliminare, per quanto possibile, discriminazioni nella scelta di indirizzi di studio.
- 14) L'insegnante operatore psicopedagogico (art. 12 comma 5) secondo i criteri ed i limiti stabiliti dal Ministero della P.I. nella annuale ordinanza ministeriale sulle utilizzazioni del personale docente.

Art.6

COMPITI DELLE AZIENDE UU.LL.SS.

Le Unità Socio Sanitarie garantiscono:

- 1) La individuazione, su segnalazione ai servizi di base, anche da parte del capo d'Istituto, dell'alunno come persona handicappata, secondo l'art.2 del D.P.R. 24.2.94;
- 2) L'istituzione di Unità Multidisciplinari e la disponibilità dei Servizi Territoriali di Neuropsichiatria Infantile (L.R. n.72/94); ove il Servizio Territoriale di Neuropsichiatria Infantile non sia ancora operante, la prestazione viene, comunque, assicurata dalla presenza dello specialista neuropsichiatra infantile inserito nell'unità multidisciplinare.

Le Unità Multidisciplinari assicurano alle Istituzioni scolastiche:

- a) la predisposizione della diagnosi funzionale così come delineato dall'art. 3 del D.P.R. 24/2/'94;
- b) la predisposizione, la gestione e la verifica del profilo dinamico funzionale, così come delineato dall'art. 4 del D.P.R. 24/2/'94, insieme con i docenti curricolari e gli insegnanti della scuola, con la collaborazione dei familiari dell'alunno;

- c) la collaborazione alla redazione del P.E.I. (Piano Educativo Individuale) congiuntamente al personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psicopedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la patria potestà parentale dell'alunno.
- 3) La tempestiva fornitura di ausili, presidi sanitari ed apparecchiature protesiche, secondo quanto stabilito dal "Nomenclatore tariffario".
 - 4) Il Servizio di Riabilitazione mediante l'impiego di esperti o tramite Centri ed Istituti convenzionati per trattare le diverse tipologie di handicap.
 - 5) Il coordinamento di tutti i servizi di competenza, intendendo con ciò la regolamentazione degli accessi a scuola degli operatori sociosanitari attraverso accordi con i Capi d'Istituto da realizzare entro e non oltre il primo mese di ogni anno scolastico.
 - 6) Il mantenimento degli alunni ciechi e sordomuti in appositi Istituti e Centri di riabilitazione specifica, che svolgono anche attività di educazione scolastica, formazione professionale ed assistenza legate in modo inscindibile a quella di riabilitazione.
 - 7) La promozione di interventi di informazione e di educazione sanitaria sulle cause e sulle conseguenze dell'handicap.
 - 8) La promozione di interventi informativi, educativi e di controllo per diminuire la nocività ambientale e per prevenire gli incidenti in ambienti di vita con particolare riferimento agli ambienti scolastici e domestici.
 - 9) La promozione di attività di prevenzione per accertare l'esistenza o l'insorgenza di patologie e di cause invalidanti, rivolte ai bambini in età scolare e prescolare.

Art.7

COMPITI DEI COMUNI

Il Comune si impegna a:

1. L'abbattimento delle barriere architettoniche nelle scuole di competenza.
2. L'assegnazione di personale assistente per i soggetti non autonomi (D.P.R. 616/77, Artt.42-45), adeguatamente preparato (LL.RR~ 78/78 e 82/84), al fine di garantire e favorire la partecipazione dei soggetti stessi alla vita scolastica, nonché l'aiuto personale; sono escluse da dette funzioni assistenziali le competenze didattiche finalizzate agli apprendimenti scolastici che sono istituzionalmente propri della scuola.
3. La dotazione di materiali didattici e tecnici specifici e l'adeguamento delle attrezzature per rendere effettivo il diritto all'informazione ed alla formazione della persona in situazione di handicap con particolare riferimento ai piani educativi individualizzati e ai linguaggi specializzati.
4. L'organizzazione e la gestione, diretta od a convenzione, di Centri socio~educativi per disabili che hanno adempiuto l'obbligo scolastico e per i quali non è proponibile un inserimento lavorativo normale, di Centri ricreativi, anche attraverso la collaborazione delle associazioni di categoria.
5. Il trasporto collettivo ed individuale dei disabili con veicoli appositamente equipaggiati, ove necessario. Nel caso di studenti che frequentano scuole site in Comuni diversi da quelli di residenza, ove risulti impossibile assicurare detto servizio di trasporto, può essere corrisposto dal Comune di residenza alla famiglia del disabile un contributo kilometrico per uso effettivo di mezzo privato.
6. Rilasciare le concessioni edilizie solo nei casi in cui, nei progetti di edifici pubblici e aperti al pubblico, non esistono barriere architettoniche, con adeguamento, se necessario, dei regolamenti edilizi.
7. La predisposizione di parcheggi riservati agli handicappati.
8. La collaborazione del proprio personale ausiliario, ove esistente, nell'aiuto personale materiale anche modificando ed integrando regolamenti e mansionari.

Art.8

COMPETENZE INTEGRATE DEGLI ENTI FIRMATARI

Si costituisce, presso ogni istituto di scuola secondaria di secondo grado (art. 15 comma 2 Legge 104/92), un gruppo di studio e di lavoro composto da insegnanti, operatori di servizi, familiari e studenti al fine di collaborare alla riuscita dei processi di integrazione scolastica

Tale gruppo interviene a prevenire, rimuovere, risolvere i problemi di alunni in situazione di handicap incidendo sulla qualità delle attività educative e didattiche secondo il criterio della flessibilità nei metodi e nelle strategie educative, come nell'articolazione delle classi e delle sezioni; prevede forme sistematiche di consultazione tra gli operatori scolastici dei cicli delle scuole di ogni ordine e grado; individua forme concrete di compilazione del fascicolo personale dell'allievo come ordinata e razionale raccolta di documentazione ai fini della continuità educativa; svolge,

inoltre, opera di documentazione e consulenza ai fini dell'orientamento professionale e scolastico, anche con l'aiuto delle associazioni, dei genitori e dei servizi specializzati.

Si provvede, in relazione ad ogni alunno in situazione di handicap, alla stesura del profilo dinamico funzionale (P.d.F.), ai fini della formulazione di un Piano educativo individualizzato (P.E.I.).

Il pdf è redatto dalla unità multidisciplinare della USL, dai docenti curricolari e dai docenti specializzati della scuola, con la collaborazione dei familiari dell'alunno (art. 4 Decreto 24.2.94).

Esso indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno, pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute, sollecitate e progressivamente rafforzate.

Il pdf è aggiornato durante il corso di istruzione secondaria superiore.

Costituisce pertanto lo strumento fondamentale per la continuità educativa e per l'orientamento nel mondo del lavoro.

Si provvede alla formulazione del PEI presso ogni scuola secondaria di secondo grado attraverso un gruppo di lavoro così composto:

- preside;
- insegnanti interessati (di classe e specializzati)
- uno o più specialisti della USL (pediatra o medico di base, neuropsichiatra, psicologo, assistente sociale, fisioterapista, logopedista);
- genitori dell'alunno;

Il Gruppo di lavoro ha le seguenti competenze:

- si riunisce nella sede scolastica per la definizione-attuazione-verifica del programma e per facilitare il passaggio a diverso grado di scuola, di norma tre volte durante l'anno scolastico, salvo diversa periodicità prevista all'interno del PEI stesso;
- programma il Piano educativo individualizzato da attuare in un tempo determinato; Piano che dovrà contenere, nell'ambito delle competenze di ciascun Ente firmatario, obiettivi, interventi, interazioni, materiali, luoghi e tempi sulla base di una valutazione approfondita dell'alunno sotto gli aspetti fisico, affettivo, intellettuale e sociale;
- collega ed integra, nel Piano stesso, gli interventi didattici, educativi, terapeutici e riabilitativi (scolastici ed extra-scolastici) all'interno della scuola;
- concorda le modalità relative alla redazione, utilizzazione e conservazione della documentazione a cui fare congiunto e ricorrente riferimento.

Art. 9

Per quanto non espressamente previsto negli articoli sopraelencati si fa espresso richiamo alla vigente normativa in materia.

Art.10

AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI

I firmatari della presente intesa concordano iniziative e modalità di aggiornamento cui far partecipare gli operatori che, con vari compiti, collaborano in favore degli alunni in situazione di handicap, anche in collaborazione con le Università e gli Istituti di ricerca